

Codice A1409B

D.D. 29 gennaio 2020, n. 23

**Decreto Legislativo 111/92 e s.m.i.. Revoca autorizzazione in forma di riconoscimento per la produzione ed il confezionamento di "ex prodotti dietetici delattosati".**



**ATTO N. DD-A14 23**

**DEL 29/01/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1409B - Prevenzione e veterinaria**

**OGGETTO:** Decreto Legislativo 111/92 e s.m.i.. Revoca autorizzazione in forma di riconoscimento per la produzione ed il confezionamento di “ex prodotti dietetici delattosati”.

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i., concernente l’attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, ed in particolare l’art. 10 di tale decreto legislativo;

vista la nota del Ministero della Salute prot. DGISAN 35179-P del 19.10.2012, dove si precisa che, in applicazione del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, dal 14.09.2012 il riconoscimento degli stabilimenti di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali è stato demandato alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

visto il Regolamento (UE) 609/2013, che non ha incluso nel proprio campo di applicazione gli alimenti delattosati in quanto le indicazioni in etichetta dell’assenza di lattosio rientrano nella disciplina generale sulle informazioni volontarie da fornire ai consumatori sugli alimenti, nel contesto dell’art. 36 del Reg. (UE) 1169/2011;

preso atto che, in applicazione del Regolamento (UE) 609/2013, le autorizzazioni in forma di riconoscimento rilasciate agli stabilimenti per la produzione e/o il confezionamento degli “ex prodotti dietetici delattosati” non hanno più legittimazione, come indicato dal Ministero della Salute con nota prot. DGISAN n. 31769-P del 04.08.2016, già trasmessa ai Dipartimenti di Prevenzione (DP) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

ritenuto pertanto opportuno, in applicazione di queste norme, che agli stabilimenti autorizzati in forma di riconoscimento da parte della Regione Piemonte per la produzione e/o il confezionamento di “ex prodotti dietetici delattosati”, riferibili nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute alla categoria “TV – Alimenti

destinati ad alimentazione particolare ad esclusione delle categorie II e III”, sottocategoria: “Dir. 2009/39 e modifiche ad esclusione di quelli destinati a lattanti e/o bambini nella prima infanzia non classificati altrove”, nelle forme: “forma liquida, forma solida, prodotti caseari, latte e/o formaggi senza lattosio”, sia revocato il riconoscimento ex Regolamento (CE) n. 852/2004, restando riconosciuti ex Regolamento (CE) n. 853/2004;

preso atto che gli stabilimenti interessati da tale revoca, elencati di seguito, sono descritti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- ALBA FORMAGGI S.R.L., sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice, 7, e stabilimento in Alba (CN), Via San Rocco, 4, c.f. e P.IVA 10873050016, riconosciuto con DD n. 97 del 24.02.2015 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti a base di latte;

- CASEIFICIO PUGLIESE F.LLI RADICCI S.P.A., sede legale in Torino, Via Roma, 53, e stabilimento in Lauriano (TO), Via Elia, 10, c.f. e P.IVA 04443400017, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 17; riconosciuto con DD n. 844 del 17.12.2015 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari;

- CASEIFICIO SEPERTINO GIOVANNI BATTISTA DI SEPERTINO ANNA MARIA & C. S.N.C., sede legale e stabilimento in Marene (CN), Via Reale Nord, 2, c.f. e P.IVA 02294590043, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 26; riconosciuto con DD n. 427 del 20.07.2016 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari – burro;

- CISALPINO SPA, sede legale in Savigliano (CN), Via Martiri delle Foibe, 11, e stabilimento in Racconigi (CN), Strada Molino Nuovo, 5, c.f. e P.IVA 02600630046, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 27; riconosciuto con DD n. 416 del 19.07.2016 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari - formaggi;

- FATTORIE OSELLA S.P.A., sede legale in Caramagna Piemonte (CN), Vicolo Sant’Abbondio, 6, e stabilimento in Caramagna Piemonte (CN), Strada Bussolino, 12, c.f. e P.IVA 01790040040, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 10 10; riconosciuto con DD n. 348 del 03.06.2015 e DD n. 590 del 14.09.2015 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari – formaggi freschi;

- PERLA DI SEPERTINO EUGENIA & C. S.N.C., sede legale in Savigliano (CN), Via Martiri delle Foibe, 11, e stabilimento in Savigliano (CN), Corso Giacomo Matteotti, 65, c.f. e P.IVA 02476330044, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 19; riconosciuto con DD n. 86 del 22.02.2016 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari - formaggi;

vista la documentazione relativa agli stabilimenti in elenco, agli atti del Settore;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 31769-P del 04.08.2016;
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

*determina*

- di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, agli stabilimenti descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, l'autorizzazione in forma di riconoscimento per la produzione e/o il confezionamento degli "ex prodotti dietetici delattosati".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. 02.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)  
Fto Gianfranco Corgiat Loia  
Allegato

Stabilimenti:

- ALBA FORMAGGI S.R.L., sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice, 7, e stabilimento in Alba (CN), Via San Rocco, 4, c.f. e P.IVA 10873050016, riconosciuto con DD n. 97 del 24.02.2015 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti a base di latte;
- CASEIFICIO PUGLIESE F.LLI RADICCI S.P.A., sede legale in Torino, Via Roma, 53, e stabilimento in Lauriano (TO), Via Elia, 10, c.f. e P.IVA 04443400017, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 17; riconosciuto con DD n. 844 del 17.12.2015 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari;
- CASEIFICIO SEPERTINO GIOVANNI BATTISTA DI SEPERTINO ANNA MARIA & C. S.N.C., sede legale e stabilimento in Marene (CN), Via Reale Nord, 2, c.f. e P.IVA 02294590043, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 26; riconosciuto con DD n. 427 del 20.07.2016 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari – burro;
- CISALPINO SPA, sede legale in Savigliano (CN), Via Martiri delle Foibe, 11, e stabilimento in Racconigi (CN), Strada Molino Nuovo, 5, c.f. e P.IVA 02600630046, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 27; riconosciuto con DD n. 416 del 19.07.2016 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari - formaggi;
- FATTORIE OSELLA S.P.A., sede legale in Caramagna Piemonte (CN), Vicolo Sant'Abbondio, 6, e stabilimento in Caramagna Piemonte (CN), Strada Bussolino, 12, c.f. e P.IVA 01790040040, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 10 10; riconosciuto con DD n. 348 del 03.06.2015 e DD n. 590 del 14.09.2015 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari – formaggi freschi;
- PERLA DI SEPERTINO EUGENIA & C. S.N.C., sede legale in Savigliano (CN), Via Martiri delle Foibe, 11, e stabilimento in Savigliano (CN), Corso Giacomo Matteotti, 65, c.f. e P.IVA 02476330044, numero di riconoscimento: CE IT AIP010 19; riconosciuto con DD n. 86 del 22.02.2016 per la produzione di alimenti senza lattosio: prodotti caseari – formaggi.